Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Nord Milano

ATTI DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 95 del 31/01/2022

OGGETTO:

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI IN PSICOTERAPIA PRESSO LE STRUTTURE DI QUESTA ASST A FAVORE DEGLI ALLIEVISPECIALIZZANDI ISCRITTI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA AD ORIENTAMENTO PSICODINAMICO, "SCUOLA MILANESE ISIPSE" - SCUOLA DI PSICOTERAPIA IN PSICOLOGIA PSICOANALITICA DEL SE' E PSICOANALISI RELAZIONALE - CON SEDE LEGALE IN ROMA

PROPONENTE: FORMAZIONE
Il Dirigente Responsabile: BACCILIERI CATERINA
Il Funzionario istruttore: PORRO NANCY

Fascicolo n. 74 - 0 Anno 2021
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: S
Soggetta a privacy: N
Pubblicazione differita: N
Con introiti: N
Con Oneri: N

PREMESSO che:
- la Scuola Milanese ISIPSE' - "Scuola Psicoterapia in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale" con sede legale in Roma, con nota prot. n. 27104 del 15 ottobre 2021, conservata in atti, ha chiesto la disponibilità di questa Azienda al rinnovo della convenzione approvata con deliberazione 7 febbraio 2018 ed in scadenza il prossimo 15 febbraio 2022, per la formazione e l'addestramento in psicoterapia dei propri iscritti;
- la predetta Scuola, abilitata dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica - MURST (oggi Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - MIUR) è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89, ad istituire ed attivare corsi di specializzazione in psicoterapia presso la propria sede periferica di Milano con D.M. 1 agosto 2011, pubblicato nella G.U. del 27 agosto 2011, n. 199;

RICHIAMATA la seguente normativa:
- la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, art. 3, che ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica stabilisce che le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie;
- la Legge 24 giugno 1997 n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), prevede che il tirocinio non costituisca rapporto di lavoro ma debba perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e conoscenza del mondo lavorativo;
- il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, che regolamenta le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 dicembre 1998 n. 509, che, ai sensi degli artt. 7 e 8, prevede che gli specializzandi in psicoterapia effettuino un tirocinio quadriennale presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, affinché l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.
- l'Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 e ss.mm. e ii., la quale prevede che nell'atto di convenzione risulti:
- che il tirocinio sia finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998;
- che nella struttura ospitante si svolga attività di psicoterapia;
- che sia dichiarato il periodo di validità della stessa nonché il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che possono essere ospitati contemporaneamente per svolgere annualmente il tirocinio, con la supervisione di uno psicoterapeuta;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, conservati agli atti, in merito al rinnovo della convenzione espressi, con nota prot. n. 28038 del 27 ottobre 2021, dalla dott.ssa Simona Ghedini, collaboratrice in Staff alla Direzione Socio Sanitaria, e dalla dott.ssa Caterina Baccilieri, Dirigente Responsabile U.O.S. Formazione, quali membri della Commissione riunitasi il 19 novembre 2020 per la definizione dei tirocini di psicologia;

ACQUISITO altresì il parere favorevole espresso dal Direttore Socio Sanitario, dott.ssa Barbara Mangiacavalli, conservato agli atti;

PRECISATO che come previsto nel testo di convenzione adottato da questa Azienda ed allegato alla presente quale parte integrante del provvedimento:
- gli specializzandi, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, devono essere coperti da apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio (art. 5); è, pertanto, onere della Scuola assicurarsi che i suoi tirocinanti, per tutta la durata del tirocinio, siano coperti da opportuna polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142;
- gli specializzandi devono essere in possesso della visita per l'idoneità alla mansione effettuata dal medico competente designato dal soggetto promotore che provvederà anche ad applicare il protocollo di sorveglianza sanitaria (art. 6), sollevando così ASST Nord Milano da ogni eventuale responsabilità connessa con l'attività didattica degli allievi;
- l'attivazione e la gestione dei singoli progetti formativi degli studenti sono demandate alle valutazioni ed alle intese tra il Direttore Socio Sanitario di ASST Nord Milano, Responsabile del Procedi-

mento, il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio, il tutor aziendale ed il referente designato dalla Scuola stessa (art. 1);
- la Scuola si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto ospitante posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento ed attività di formazione, dandone adeguata e tempestiva comunicazione al Direttore Socio Sanitario di ASST Nord Milano (art. 9);

DATO ATTO che alle convenzioni per i tirocini di psicoterapia non si applicano i vincoli numerici (art. 1 comma 3, D.M. 25/03/1998 n. 142), parametrati alle risorse umane presenti nelle strutture aziendali coinvolte nella formazione, in quanto risultano tirocini di tipo curriculare;

EVIDENZIATO che i tirocinanti accolti non potranno essere in misura superiore a tre per anno (art.1 convenzione);

VISTO il testo di convenzione così come condiviso con la scuola di psicoterapia con nota prot. n. 31117 del 30 novembre, conservata agli atti, con validità per otto anni a decorrere dal 16 febbraio 2022, rinnovabile per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;

RITENUTO di autorizzare il rinnovo della convenzione in esame, approvandone il testo **allegato** quale parte integrante del presente provvedimento;

PRECISATO che la convenzione sarà sottoposta alla valutazione del MIUR a cura della scuola;

DATO ATTO che il Direttore Socio Sanitario di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, incaricherà il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio ed il tutor aziendale, di supervisionare lo svolgimento delle attività e di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta né oneri di spesa né introiti;

SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.S. proponente il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

ATTESO che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di approvare il testo della convenzione con la Scuola Milanese ISIPSE' - "Scuola Psicoterapia in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale" con sede legale in Roma, in Via Tacito n. 7, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della stessa, per lo svolgimento, di tirocini di psicoterapia presso le strutture di questa ASST;

- di procedere con il rinnovo della convenzione con la Scuola Milanese ISIPSE' - "Scuola Psicoterapia in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale" con sede legale in Roma, con validità per otto anni a decorrere dal 16 febbraio 2022, rinnovabile per uguale periodo, previa intesa scritta tra le parti;

- di precisare che la convenzione sarà sottoposta alla valutazione del MIUR a cura della Scuola;

- di dare atto che il Direttore Socio Sanitario di questa ASST, quale Responsabile del procedimento, incaricherà il Direttore/Responsabile della struttura interessata al tirocinio ed il tutor aziendale,

di supervisionare lo svolgimento delle attività, di accertarsi dell'avvenuta formazione dei tirocinanti in materia di privacy e che tutti i tirocinanti siano coperti da apposita polizza assicurativa;

- di dare atto che è onere della Scuola assicurarsi che i tirocinanti, per tutta la durata del tirocinio, siano coperti da apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142;

- di dare atto che la Scuola si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto ospitante posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento ed attività di formazione, dandone adeguata e tempestiva comunicazione al Direttore Socio Sanitario di ASST Nord Milano (art. 9);

- di comunicare l'adozione del presente provvedimento alla Scuola Milanese ISIPSE' - "Scuola Psicoterapia in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale" con sede legale in Roma ed ai servizi aziendali interessati per gli adempimenti di propria competenza;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

- di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.ii;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm. e ii.;

- di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

(ai sensi dell'art. 8 comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano, con sede legale in viale Matteotti 83, 20099 Sesto San Giovanni (MI) (C.F. e P.I. 09320420962), in atto rappresentata dalla dott.ssa Elisabetta Fabbrini, nata a Firenze (Fi) il 12 febbraio 1963, nella sua qualità di Direttore Generale, d'ora in poi denominata **soggetto ospitante**,

E

la Scuola Milanese ISIPSÉ – Scuola di Psicoterapia in psicologia psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale con sede legale in Via Tacito, 7 - 00193 Roma , C.F./P.IVA 08600691003 rappresentata dal Legale rappresentante dott.ssa Mariangela Tempestini nata a Roma il 19/04/1946, d'ora in poi denominata **soggetto promotore**;

PREMESSO CHE

La Scuola Milanese è stata formalmente riconosciuta con Decreto Direttoriale del 1/08/2011 G.U. n. 199 del 27/08/2011 dal Ministero dell'Università e della ricerca Scientifica come idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia.

a) la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, art. 3, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica stabilisce che le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di

specializzazione universitarie;

b) la Legge 24 giugno 1997 n. 196, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", ai sensi dell'art. 18 comma 1 lettera d), prevede che il tirocinio non costituisca rapporto di lavoro ma debba perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e conoscenza del mondo lavorativo;

c) il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142, regolamenta le norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento, ma che alle convenzioni per i tirocini di psicoterapia non si applicano i vincoli numerici (art. 1 comma 3, D.M. 25/03/1998 n. 142), parametrati alle risorse umane presenti nelle strutture aziendali coinvolte nella formazione, in quanto risultano tirocini di tipo curriculare;

d) il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 11 dicembre 1998 n. 509, ai sensi dell'art. 8, prevede che gli specializzandi in psicoterapia effettuino un tirocinio quadriennale presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati con il S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, affinché l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

a) l'Ordinanza Ministeriale 10 dicembre 2004 e ss.mm. e ii., la quale prevede che nell'atto di convenzione risulti:

- che il tirocinio sia finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998;

- che nella struttura ospitante si svolga attività di psicoterapia;
- che sia dichiarato il periodo di validità della stessa nonché il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che possono essere ospitati contemporaneamente per svolgere annualmente il tirocinio, con la supervisione di uno psicoterapeuta;

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

Il soggetto ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Il soggetto ospitante eroga servizi di psicoterapia e garantisce la presenza di psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di **3 (tre) per anno**, nei periodi che saranno concordati tra il Direttore Socio Sanitario, responsabile del procedimento, i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante. La disponibilità del soggetto ospitante si intende assoggettata all'accettazione e alle disponibilità concordate, di volta in volta, con i referenti dei tirocini aziendali, nel rispetto dei limiti numerici applicati al servizio coinvolto.

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati

all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

ART. 3

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e dovrà perseguire soltanto obiettivi didattici, di acquisizione e di conoscenza del mondo del lavoro. Non è prevista la corresponsione dell'indennità di partecipazione.

Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito dall'autorizzazione del soggetto ospitante; il tirocinio è considerato sospeso in caso di maternità, malattia lunga o infortunio, cioè per una durata pari o superiore a 60 giorni, o per chiusura formalizzata dal soggetto ospitante.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dal soggetto ospitante come responsabile aziendale.

Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

a. il nominativo del tirocinante;
b. i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
d. gli estremi identificativi delle assicurazioni contro gli infortuni e per la

responsabilità civile.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla normativa vigente sulla privacy - D. Lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii.

ART. 5

Il soggetto promotore assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio. E' pertanto onere della Scuola assicurarsi che i tirocinanti siano, per tutta la durata del tirocinio, coperti da opportuna polizza assicurativa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero del Tesoro e della Previdenza Sociale del 25 marzo 1998, n. 142.

L'invio delle relative polizze assicurative al Responsabile del Procedimento del soggetto ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione

di risoluzione della convenzione.

ART. 6

I tirocinanti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni normative vigenti, limiti e divieti posti dalla legge in tema di igiene, sicurezza del lavoro e prevenzione infortuni (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm. e ii.), nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dal soggetto ospitante.

Il soggetto ospitante è tenuto a garantire, per il tirocinante, che le attrezzature, gli apparecchi e le macchine che saranno utilizzate, siano in regola con le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08).

I tirocinanti, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, che svolgono attività di tirocinio presso le strutture del soggetto ospitante e che sono esposti a rischi, sono equiparati ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza e dovranno pertanto essere sottoposti al parere di idoneità alla mansione, per constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro - cui lo studente è destinato - e al protocollo di sorveglianza sanitaria.

Il soggetto promotore assume l'impegno, con oneri a proprio carico, di designare un "medico competente" che dovrà esprimere il "parere di idoneità alla mansione" ed applicare il protocollo di sorveglianza sanitaria, di cui sopra, preliminarmente all'avvio del tirocinio.

Il certificato di "idoneità alla mansione" dovrà essere acquisito dal Responsabile del Procedimento del soggetto ospitante preliminarmente all'avvio del tirocinio.

Per quanto attiene il coordinamento tra datori di lavoro (valutazione dei

rischi, procedure di sicurezza ed emergenza), il soggetto promotore dovrà contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione del soggetto ospitante (all'indirizzo e-mail protezione.prevenzione@asst-nordmilano.it) e richiedere l'invio di una copia del Documento di Valutazione dei Rischi Lavorativi ed il Sistema di Prevenzione e Sicurezza in Ospedale - Opuscolo Informativo per gli Operatori dell'Azienda Ospedaliera.

ART. 7

La Convenzione avrà validità per **otto anni** a decorrere dal 16 febbraio 2022 e potrà essere rinnovata, per uguale periodo, previa intesa scritta tra le Parti. **Non è previsto il rinnovo tacito**. Ciascuna delle Parti contraenti può recedere in tutto o in parte anche prima della scadenza con un preavviso di almeno 60 giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. La presente convenzione potrà ritenersi valida solo in seguito all'acquisizione della valutazione sulla stessa, con esito positivo, da parte del MIUR e, pertanto, le strutture dell'ASST NORD MILANO potranno accogliere i tirocinanti e dare avvio al tirocinio solo dopo l'acquisizione di tale valutazione.

Qualsiasi modifica che le Parti concorderanno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

ART. 8

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente convenzione osservando i principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs 196/2003 e ss.mm. e

ii. Con la sottoscrizione del presente Accordo, ciascuna parte autorizza esplicitamente l'altra al trattamento dei dati personali esclusivamente per finalità connesse per la gestione e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Le Parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico–applicativo presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati. L'Ente convenzionato, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna ad autorizzare formalmente gli specializzandi al trattamento dei dati e a fornire loro istruzioni per le operazioni sul trattamento dei dati personali.

ART. 9

Il soggetto promotore si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto ospitante posti gratuiti a convegni, seminari di aggiornamento ed attività di formazione, dandone adeguata e tempestiva comunicazione al Direttore Socio Sanitario dell'ASST NORD MILANO.

ART. 10

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 11

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i, a cura dell'istituto di specializzazione in psicoterapia, e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 12

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo bonario, si conviene che il Foro competente sarà quello previsto per legge.

Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi del presente provvedimento.

Letto, approvato e sottoscritto

Sesto San Giovanni, ...

Per l'Azienda Socio Sanitaria Nord Milano

IL DIRETTORE GENERALE

(dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

Milano, 25 novembre 2021

Per la Scuola di Specializzazione ISIPSÉ - Scuola di Psicoterapia

in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale

PRESIDENTE E RESPONSABILE LEGALE

(dott.ssa Mariangela Tempestini)